



03266-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. LUCA RAMACCI	Presidente
Dott. DONATELLA GALTERIO	Consigliere rel
Dott. STEFANO CORBETTA	Consigliere
Dott. ANTONIO CORBO	Consigliere
Dott. ALESSANDRO M. ANDRONIO	Consigliere

Sent. ⁶⁸

UP 13/1/2023

R.G.N. 40086/22

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 197/2003 (in vigore).

di cui è stato fatto

a favore della parte

imposto dalla legge

avverso la sentenza in data 24.6.2022 della Corte di Appello di Milano

IL FUNZIONARIO SCHEDELLARIO

Luana Martelli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria del difensore della parte civile, avv. | (omissis) |, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso, nonché per la condanna del ricorrente alle spese sostenute dalla propria assistita ammessa al gratuito patrocinio come da notula allegata

RITENUTO IN FATTO


1. Con sentenza in data 24.6.2022 la Corte di Appello di Milano ha confermato la penale responsabilità di (omissis) per i plurimi reati di violenza sessuale commessi ai danni della compagna seco convivente nel periodo compreso tra l'anno 2009 e il maggio 2014, ma, a parziale modifica della pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio svoltosi con il rito abbreviato dal Tribunale

della stessa città, ha ridotto la pena inflittagli a quattro anni ed otto mesi di reclusione rideterminando, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con il reato di maltrattamenti nei confronti della medesima vittima, per il quale aveva già riportato condanna diventata irrevocabile, il trattamento sanzionatorio complessivo in sei anni di reclusione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge riferito all'art. 603, terzo comma cod. proc. pen. tanto della sentenza impugnata quanto dell'ordinanza istruttoria pronunciata in data 31.3.2022 con la quale la Corte di appello aveva disposto l'audizione della p.o. in assenza di idonea motivazione in ordine all'assoluta necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale. Rileva come a fronte della natura eccezionale dell'istituto, che in tanto può trovare applicazione in quanto il giudice del gravame si trovi nell'impossibilità di assumere una decisione allo stato degli atti, il disposto rinnovo, giustificato dalla Corte di appello dall'esigenza di sentire la parte lesa "sulle specifiche circostanze che l'avevano portata a denunciare i fatti di violenza sessuale" apparisse in primo luogo del tutto contraddittorio rispetto al dato incontrovertibilmente emergente dagli atti relativo all'assenza di denunce per violenza sessuale e che fosse in secondo luogo privo di qualsiasi riferimento alla sussistenza del presupposto applicativo, costituito per l'appunto dall'impossibilità di decidere allo stato degli atti e dunque della necessità assoluta di disporre ex officio l'assunzione o la riassunzione del mezzo di prova, tenuto conto che le trascrizioni delle dichiarazioni rese da costei erano già agli atti venendo il presente processo da un rito abbreviato.

2.2. Con il secondo motivo deduce che la disposta rinnovazione istruttoria costituiva la dimostrazione tangibile del ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato, la cui prova si basava esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o., onde si imponeva per la Corte di appello l'obbligo di esporre le ragioni per le quali all'esito della disposta rinnovazione il suddetto ragionevole dubbio dovesse ritenersi superato, senza che le suddette ragioni risultino invece essere state mai esplicitate con conseguente omissione di un passaggio logico previsto per legge. Muovendo dal rilievo secondo il quale il superamento del ragionevole dubbio a fronte di una pronuncia di condanna impone non solo la verifica della tesi accusatoria esplicitata attraverso l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati, ma altresì la falsificazione della tesi assolutoria, ovvero sia l'esposizione delle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le prove contrarie, rileva come la motivazione resa in ordine alla ritenuta attendibilità della vittima eludesse tale obbligo venendo con essa dato conto della sola verifica della tesi accusatoria e ritenendosi peraltro tautologicamente



dimostrata la colpevolezza dell'imputato per il sol fatto che la vittima avesse reso dichiarazioni in tal senso. Sostiene la difesa come l'automatica patente di credibilità assoluta conferitale con la decisione impugnata derivasse dalla sentenza di condanna pronunciata nei confronti del medesimo imputato per il reato di maltrattamenti all'esito di diverso ed autonomo giudizio, senza che fosse stato dato alcun peso alle contestazioni difensive, riepilogate in una memoria depositata all'udienza preliminare con cui erano state confutate, sulla base di specifiche prove documentali, passaggio per passaggio la veridicità o comunque l'affidabilità delle suddette dichiarazioni, senza che in ogni caso rientrasse nelle sue possibilità fornire una versione dei fatti alternativa alle accuse mosse nei confronti dell'imputato.

2.3. Con il terzo motivo lamenta, invocando il vizio di manifesta illogicità motivazionale, la mancanza di un rigoroso vaglio in ordine alla credibilità della p.o. reso vieppiù necessario dalla sua costituzione come parte civile in ragione dei rilevanti interessi economici di cui era portatrice, rilevando come l'attendibilità desunta dalla spontaneità delle dichiarazioni da costei rese nel corso dell'esame dibattimentale cui era stata sottoposta nel processo per maltrattamenti in data 29.9.2016 stridesse in primo luogo con il silenzio tenuto fino ad allora sui pretesi episodi di violenza sessuale, indice già sul piano logico di inattendibilità ed evidenziando in secondo luogo come non rispondesse al vero che tale audizione era stata la prima occasione in cui la donna veniva sentita da un'autorità giudiziaria, essendo stata non solo nel 2015 sentita dal giudice del Tribunale civile, sez. famiglia, ma prima ancora, ovverosia tra il 2014 e i primi mesi del 2015 avendo reso dichiarazioni in ordine ai maltrattamenti subiti per mano del convivente recandosi ben quattro volte al Commissariato di PS (omissis) , nonché all'ospedale (omissis) interfacciandosi con personale altamente specializzato, ovverosia da un medico legale e da una psicologa. Lamenta altresì l'incongruenza della motivazione che, senza indicare gli elementi a fondamento della ritenuta credibilità della dichiarante, aveva ritenuto di sopperire a tale palese lacuna spiegando le ragioni del silenzio da costei tenuto sulle presenti vicende criminose in ragione della "progressiva presa di coscienza della non normalità dei rapporti sessuali imposti con la forza", rilevando che ove così fosse stato alla progressiva presa di coscienza avrebbe dovuto gioco forza corrispondere un'altrettanta progressiva propalazione delle violenze asseritamente subite, che comunque non avrebbe potuto mai sopperire all'intrinseca contraddittorietà delle medesime dichiarazioni, dettagliatamente esposta con i motivi di appello. Si duole, infine dell'inversione dell'onere probatorio per aver la Corte di appello riversato sulla difesa la dimostrazione degli intenti calunniosi della vittima, in palese contrasto con i dettami del processo penale.



2.4. Con il quarto motivo deduce, invocando il vizio motivazionale, che nessun rilievo era stato attribuito all'impossibilità per l'imputato di percepire l'eventuale dissenso della p.o. a fronte dei propri approcci sessuali, qualificati solo ex post come non consenzienti dalla convivente, che aveva espressamente ammesso di aver omesso in più di un'occasione l'esternazione della propria mancanza di volontà e di desiderio ritenendo di avere una sorta di dovere nei riguardi del compagno.

2.5. Con il quinto motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del diniego delle attenuanti generiche lamentando un doppio errore valutativo stante il rilievo conferito sia alle dichiarazioni di proclamazione della propria innocenza, configurante a pieno titolo esercizio del diritto di difesa in capo all'imputato, sia al precedente penale a suo carico per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sebbene risalente al 2015 e perciò estinto ai sensi dell'art. 460 cod. proc. pen., oltre ad aver assunto in termini apodittici la capacità economica del prevenuto a fronte degli elevati importi richiesti dalla parte civile a titolo di risarcimento del danno.

3. Con memoria trasmessa via Pec in data 22.12.2022 il difensore della costituita parte civile, nell'evidenziare la logicità della motivazione relativa alla disposta audizione della p.o. e la sussistenza di un solido compendio probatorio a fondamento della affermazione di responsabilità, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto del ricorso, nonché per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo risulta inammissibile.

Se singolare in punto di fatto appare la censura incentrata sul vizio di violazione di legge avente ad oggetto la rinnovazione dibattimentale disposta ex officio dalla Corte di appello che, mossa da una scrupolosa e quanto mai garantista, in presenza di un rito abbreviato, verifica dell'attendibilità della persona offesa, espressamente contestata dalla difesa, ha ritenuto di disporre l'audizione sul rilievo che la ragazza non era stata mai sentita in precedenza da alcuna autorità giudiziaria, avendone il PM in fase di indagini preliminari demandato l'ascolto alla PG, la doglianza risulta, in punto di diritto, manifestamente infondata.

Come infatti già chiarito da questa Corte proprio in tema di giudizio abbreviato non condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del "thema probandum", ossia dei fatti oggetto di imputazione



(Sez. 5, Sentenza n. 18264 del 29/01/2019, Rv. 276246). Principio questo che rende opportuno chiarire come il thema probandum non coincida con i mezzi di prova o di ricerca della stessa attivata dalle parti processuali, bensì con i fatti oggetto dell'imputazione - id est gli episodi di violenza sessuale -, onde la disposta audizione risulta pienamente coerente con la finalità di accertamento probatorio che, a sua volta, non si identifica né con l'assoluta impossibilità di decidere, né con l'incertezza del compendio istruttorio a disposizione del giudice del gravame, presupponendo invece, da un lato, l'incompletezza dell'informazione probatoria e, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del corredo acquisito per effetto della stessa attività integrativa (cfr. in tal senso anche Sez. 6, n. 11558 del 23.1.2009, Trentadue, Rv. 243063). Invero il presupposto fondante l'istituto della rinnovazione istruttoria, seppur tradizionalmente ricondotto, come del resto emerge dalla formulazione testuale dell'art. 603 cod. proc. pen., alla constatazione "dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti", non postula necessariamente la sussistenza di un quadro probatorio incerto, potendo altresì derivare dalla decisività dell'incombente istruttorio disposto nel senso che lo stesso, una volta espletato, possa essere oggettivamente idoneo ad eliminare eventuali dubbi apportando un contributo considerevole ed utile al processo, ovvero possa apparire suscettibile di inficiare ogni altra risultanza (così Sez. 3, Sentenza n. 3348 del 13/11/2003 - dep. 29/01/2004, Pacca, Rv. 227494; Sez. 3, n. 21687 del 07/04/2004 - dep. 07/05/2004, Rv. 228920; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013 - dep. 09/05/2013, Ferrara, Rv. 256228).

Pertanto, alla luce compiuta esposizione delle ragioni di finalità probatoria esposte tanto dall'ordinanza istruttoria quanto dalla sentenza impugnata, consistenti nella opportunità di fare chiarezza sulle ragioni che avevano indotto la vittima ad esternare solo a distanza di tempo dalla denuncia per maltrattamenti sporta contro il convivente le violenze sessuali in contestazione, l'iniziativa assunta dai giudici distrettuali nell'interesse della stessa difesa, che ancora con il presente ricorso insiste sull'inattendibilità della ex convivente in ragione della mancanza di denunce pregresse, concomitanti a quelle di maltrattamenti, per i reati di violenza sessuale, è immune da censure in quanto fondata su una valutazione di merito non sindacabile nella presente sede di legittimità.

2. Tale essendo la ratio che ha informato la disposta integrazione istruttoria, ne discende, a cascata, l'innammissibilità del secondo motivo.

Riguardata in tal senso, la disposta rinnovazione rispondeva ad una lacuna sulla completezza dell'istruttoria dibattimentale, ma non già sulla sufficienza degli elementi a carico dell'imputato che di per sé erano comunque idonei a supportare l'affermazione della sua responsabilità, sulla base della convincente ricostruzione effettuata dalla sentenza di primo grado per i reati in contestazione nel presente procedimento. Valutazione questa che non risulta passibile di alcuna censura in

ordine al giudizio ex ante che ha preceduto la scelta processuale dell'audizione della p.o. alla luce del principio dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio cui deve conformarsi ogni pronuncia di condanna.

Singolare appare perciò l'invocata violazione con il motivo in esame del principio dell'"oltre il ragionevole dubbio".

Muovendo dal rilievo secondo cui la previsione normativa dell'art. 533 primo comma cod. proc. pen., al di là dell'icastica espressione mutuata dal diritto anglosassone, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato, sulla scorta del valore riconosciuto dalla Carta costituzionale alla presunzione di innocenza ed alla cultura della prova di cui è permeato l'intero sistema processuale, il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, Rv. 254025), occorre considerare che il giudice di merito non può limitarsi ad una considerazione atomistica e parcellizzata delle risultanze istruttorie, né procedere ad una mera sommatoria di queste ultime, ma deve preliminarmente valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la eventuale relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale (ex plurimis, Sez. 1, n. 20416 del 20/04/2016; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017). Diventa perciò un fuor d'opera invocare la violazione del suddetto principio qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e, ancor prima, della logica.

Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi per dar corpo alla dispiegata doglianza a censurare l'intrinseca validità probante delle dichiarazioni della p.o., sulle quali si fonda la pronuncia di responsabilità, senza che ad essa vengano frapposte risultanze istruttorie dissonanti e comunque prescindendo integralmente dal rigoroso e quanto mai attento vaglio di attendibilità della donna, che ha, del resto, costituito la ragione della stessa integrazione istruttoria avente ad oggetto la sua rinnovata audizione.

3. In un inammissibile tentativo di differente lettura del compendio probatorio si risolvono perciò le doglianze articolate con il terzo motivo che si sviluppano, peraltro, nell'orbita integrale del merito.

Sottolineare che la vittima abbia mantenuto il silenzio sugli episodi di violenza sessuale subiti per mano dell'imputato in un risalente arco temporale della loro convivenza, ancorchè fosse stata più volte sentita sia dal Commissario di PS cui si



era rivolta per formalizzare la denuncia per maltrattamenti nei confronti del convivente, così come dal personale specializzato incontrato presso l'ospedale dove era stata indirizzata, come sostiene il ricorrente, equivale a tralasciare integralmente gli articolati rilievi spesi al riguardo dalla Corte distrettuale. La sentenza impugnata si fa, invero, pienamente carico delle obiezioni difensive, che in questa sede vengono inopinatamente riproposte in assenza di un reale confronto argomentativo con le ragioni in forza delle quali sono state disattese, venendo ivi evidenziato come fosse stato un progressivo percorso di maturazione e di contestuale presa di coscienza, all'interno di uno stato d'animo privo di pregresse ragioni di rancore nei confronti del compagno, come avvalorato dai tentativi di giustificazione offerti dalla donna alle turpi condotte di costui riferite nel corso della sua audizione, e in assenza di uno spessore culturale di più ampio respiro stante l'ancoraggio a preconcezioni relativi al predominio della figura maschile, a consentirle di decodificare il turbamento a suo tempo provato a fronte delle aggressioni subite lesive della sua sfera più intima, avendone compreso solo nel tempo il disvalore. Ed è proprio la mancata percezione all'epoca dei fatti delle connotazioni lesive delle riferite condotte alla propria dimensione sessuale, dimensione di cui la vittima non aveva proprio contezza nella primitiva eppur ancora diffusa convinzione della sussistenza di un'immanente disparità di genere a detrimento della condizione femminile, a costituire la ragione della mancata esternazione delle suddette vicende ai plurimi soggetti con cui si era in precedenza interfacciata (agenti di PS e personale dei centri anti violenza) che, quand'anche autorevoli nelle sfere di rispettiva competenza, non avevano alcun dovere di andare oltre i compiti demandatigli, ovverosia di ricercare verità diverse ed ulteriori da quelle loro riferite.

4. Nella stessa traiettoria si inscrivono anche le doglianze in ordine all'eccezione mancata percezione da parte dell'imputato del dissenso della compagna alle avances sessuali, che solo ex post costei aveva, secondo la difesa, qualificato come non consenzienti e che invece a sua stessa detta non era stato mai manifestato nella convinzione di doversi comunque sottomettere alla volontà dell'uomo.

Tranciante è la risposta data al riguardo dalla Corte distrettuale che riporta le emblematiche dichiarazioni della stessa vittima ove descrive le brutali sopraffazioni dell'uomo accompagnate vuoi dalla minaccia che se avesse urlato sarebbe venuta la polizia che la avrebbe mandata via dall'Italia essendo lei senza permesso di soggiorno, vuoi da strattoneggiamenti e tirate di capelli ripetendole che "era obbligata a farlo", vuoi da procurati stati di incoscienza facendole ingerire superalcolici: tutte condotte che trovando la loro unica ed inconfutabile spiegazione nella mancanza di consenso al rapporto sessuale, impongono di riaffermare che proprio in considerazione del bene giuridico tutelato dalle norme

in tema di resti sessuali, costituito dall'intimità della dimensione personale attinta, non è previsto alcun onere di esternazione del dissenso della vittima all'intromissione da parte di terzi, quand'anche si tratti del marito o del convivente, nella propria sfera sessuale, dovendo al contrario presumersi il dissenso ed essendo perciò necessaria, ai fini dell'esclusione dell'offensività della condotta, una manifestazione di consenso del soggetto passivo che quand'anche non espresso, presenti segni chiari ed univoci che consentano di ritenerlo esplicitato in forma tacita. Come reiteratamente affermato al riguardo da questa Corte, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 609 bis primo comma cod. pen., è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico, con la conseguenza che l'eventuale errore sull'espressione del dissenso, anche ove questo non sia stato esplicitato, diventa irrilevante all'infuori del caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa (Sez. 3, n. 49597 del 09/03/2016 - dep. 22/11/2016, S, Rv. 268186).

5. All'inammissibilità non si sottrae neppure il quinto motivo.

Muovendo dalla premessa interpretativa, univocamente ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014 - dep. 10/07/2014, Vernucci, Rv. 260054), ne consegue che intanto può essere censurata in sede di legittimità la valutazione di segno negativo effettuata in ragione, come nel caso di specie, della ritenuta assenza di elementi di meritevolezza, se ed in quanto venga ad essa contrapposta ad opera della difesa la sussistenza di elementi di segno positivo indebitamente pretermessi o illogicamente apprezzati dal giudice di merito.

Ciò detto, se la condizione di incensuratezza assunta dalla difesa è comunque ostativa all'applicazione del beneficio stante la preclusione sancita dall'art. 62 bis terzo comma cod. pen., deve rilevarsi che quanto alla condotta dell'imputato che, se la scelta del silenzio non può essere valutata negativamente costituendo espressione del principio secondo il quale *nemo tenetur se detegere* e dunque legittimo esercizio del proprio diritto di difesa, ciò non significa tuttavia che la stessa debba essere fatto segno di un apprezzamento positivo. Conseguentemente in difetto di alcun elemento positivo che neanche il presente ricorso riesce ad evidenziare, il diniego delle attenuanti generiche reso dalla Corte distrettuale deve

ritenersi insuscettibile di censura, costituendo puntuale declinazione del principio secondo il quale il suo fondamento può risiedere nella mancanza di ragioni atte a giustificare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 26646001).

All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. A carico del ricorrente vanno altresì poste, secondo la regola della soccombenza, le spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile in relazione alle quali, stante la sua ammissione al gratuito patrocinio, può essere pronunciata nella presente sede di legittimità la sola condanna generica in favore dell'Erario, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mentre è rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione dei relativi importi mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, De Falco, Rv. 277760)

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2000, disponendo il pagamento in favore dello Stato

Così deciso il 13.1.2023

Il Consigliere estensore
Donatella Galterio



Il Presidente
Luca Ramacci



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art.52 d. lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge

